

Criteri di NON AMMISSIONE alla classe successiva e agli Esami conclusivi del I° ciclo.

Considerati il **Decreto Lgs 62/2017**, la **C.M. 1865/17** ed il **DM 741/17**, alla valutazione concorrono i docenti che:

- svolgono insegnamenti curricolari;
- sono incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica (in questi casi la valutazione è resa con una nota distinta che descrive con giudizio sintetico l'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti);
- svolgono attività di sostegno e partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe, esprimendosi congiuntamente (con un unico voto) se sono assegnati alla classe per lo stesso alunno.

I docenti che svolgono attività e insegnamenti per gruppi di alunni, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa (potenziamento) forniranno elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno (il docente produce una relazione sugli elementi funzionali all'espressione della valutazione, ma non partecipa allo scrutinio).

I Consigli di Interclasse/Classe, per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato, tengono conto:

- a) del progresso rispetto alla situazione di partenza;
- b) del grado di conseguimento degli obiettivi del curriculum esplicito (profitto nelle discipline);
- c) del grado di conseguimento del curriculum trasversale (metodo di studio e di lavoro, capacità di comunicazione, capacità logiche);
- d) del grado di conseguimento del curriculum implicito (frequenza e puntualità, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, rispetto dei doveri scolastici, collaborazione con i compagni e i docenti, rispetto delle persone, dell'ambiente scolastico, del Regolamento interno d'Istituto);
- e) dei risultati conseguiti nelle attività di recupero e/o di sostegno;
- f) del curriculum scolastico (per l'ammissione all'esame di Stato);
- g) di ogni altro elemento di giudizio di merito.

La scuola nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, **attiva specifiche strategie e azioni, volte a migliorare i livelli di apprendimento degli studenti per far superare loro le carenze riscontrate.**

Dopo lo scrutinio intermedio e finale, nei casi di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, la scuola informa tempestivamente le famiglie degli alunni. **Per favorire i rapporti scuola-famiglia, saranno adottate modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico degli alunni.**

Nella Scuola Primaria, l'ammissione è possibile anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

Ai sensi della C.M. 1865/17, si stabilisce che la non ammissione è un evento eccezionale e comprovato da specifica motivazione.

La non ammissione deve essere deliberata all'unanimità, debitamente motivata, fondata sui criteri stabiliti dal collegio dei docenti.

L'alunno non ammesso deve avere conseguito in tutte le discipline una votazione di insufficienza piena unita ad una valutazione negativa del comportamento.

Nella Scuola Secondaria di 1° grado, in sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, il Consiglio di Classe, può **non ammettere** l'alunn* alla classe successiva nei seguenti casi:

a) quando l'alunno ha conseguito gravi insufficienze (voto uguale a quattro/tre) contestualmente in italiano, matematica, inglese (materie delle prove nazionali) e la mediocrità in altre discipline;

b) quando l'alunno ha conseguito gravi insufficienze (voto uguale a quattro/tre) in almeno cinque discipline, determinate da carenze profonde tali da impedire la frequenza proficua della classe successiva, accompagnate ad un giudizio negativo sul comportamento.

La non ammissione deve essere deliberata a maggioranza.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - **se determinante per la decisione assunta dal Consiglio di Classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.**

Nei suddetti casi viene elaborato un **GIUDIZIO di NON AMMISSIONE**.

Per quanto riguarda **la valutazione del comportamento**, ai sensi della C.M. 1865/17, essa si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza sulla base dei seguenti documenti: lo Statuto delle studentesse e degli studenti; il Patto educativo di corresponsabilità; il regolamento di istituto.

La valutazione del comportamento dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.

Poiché l'ammissione è possibile anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione in una o più discipline, nel caso di ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato con voto insufficiente in una o più discipline, al fine di dare una corretta informazione all'alunno e alla famiglia sul livello di apprendimento disciplinare del proprio figlio, le insufficienze andranno riportate nel documento di valutazione con allegata una comunicazione relativa al recupero degli obiettivi minimi di ogni disciplina con relativo programma.

All'inizio dell'a.s. successivo, gli alunni sosterranno una prova di verifica per ogni disciplina la cui valutazione sarà trasmessa alla famiglia.

Quando l'alunn* ha superato il limite delle assenze previsto dalla legge (un quarto di assenze rispetto al monte ore annuale obbligatorio delle discipline), ferme restando le deroghe stabilite dal Collegio dei docenti, l'anno scolastico non risulta validato.

Per quanto riguarda la **non ammissione all'Esame di Stato** conclusivo del primo ciclo di istruzione i due motivi principali sono:

- a) **di non aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
- b) **di essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'art. 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998** (Le sanzioni che comportano la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto quando siano stati commessi reati caratterizzati da recidiva, che violino la dignità e il rispetto della persona umana o mettano in pericolo le persone; o comunque quando i reati commessi siano connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale e ove non sia possibile un reinserimento responsabile e tempestivo del ragazzo o della ragazza durante l'anno scolastico)